

A stylized white number '5' logo consisting of a curved top bar and a curved bottom bar that meet at the ends.

FIVELEX
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

IL REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO E LA FIDUCIARIA

Francesco Mantegazza

17 maggio 2022

Il regime del risparmio amministrato (art. 6 D.lgs. 461/97)

Condizione

I titoli devono essere in custodia o amministrazione in uno “stabile rapporto” presso determinati soggetti abilitati (tra i quali, le fiduciarie oltre a banche, SIM, ecc.)

Tassazione

Imposta sostitutiva del 26% su ciascuna plusvalenza realizzata sia per partecipazioni «qualificate» che «non qualificate»

Sostituto d'imposta

L'imposta è liquidata da parte dei soggetti abilitati (i.e. la fiduciaria), pertanto il contribuente mantiene l'anonimato non dovendo indicare tali operazioni in dichiarazione dei redditi

Condizione

La singola minusvalenza viene computata in diminuzione delle plusvalenze successive poste in essere nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il regime del risparmio amministrato (art. 6 D.lgs. 461/97)

Possono avvalersi di questo regime:

1. persone fisiche residenti (diverse dagli imprenditori individuali per gli strumenti finanziari relativi all'impresa ai sensi dell'art 65 del TUIR);
2. società semplici residenti e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
3. enti non commerciali residenti ex art. 73, primo comma, lettera c) del TUIR, se l'operazione dalla quale proviene il reddito non è stata posta in essere nell'esercizio d'impresa commerciale; ed infine
4. soggetti non residenti, limitatamente ai redditi che non beneficiano di regimi di esenzione basati sulla normativa interna o quella convenzionale.

Alcuni utilizzi della società fiduciaria

- Intestazione di quote societarie di società di capitali e/o di persone (sia residenti che non residenti)
- Gestione di piani di incentivazione azionaria (*stock options*)
- Attuazione di patti di sindacato e di patti parasociali
- Quale soggetto terzo indipendente (*escrow agent*)
- Amministrazione di conti correnti e portafoglio titoli
- Sottoscrizione di polizze assicurative
- Funzione di Trustee o di Protector di Trust
- Necessità di nominare un sostituto d'imposta ad esempio nell'ambito del regime di risparmio amministrato

Alcuni utilizzi della società fiduciaria

- Amministrazione statica di beni e patrimoni per conto di terzi: un soggetto (il fiduciante) trasferisce un bene o un diritto a un altro soggetto (il fiduciario), che lo amministrerà o lo eserciterà per conto del fiduciante
- La fiduciaria agisce in nome proprio acquisendo la sola proprietà giuridica dei beni oggetto del negozio,, intendendosi come tale la legittimazione all'esercizio dei diritti sul bene, ma senza assumere rischi in proprio
- Il cliente, per conto del quale la fiduciaria agisce, rimane l'unico effettivo proprietario economico dei beni e ne mantiene tutti i benefici e gli oneri

Alcuni utilizzi della società fiduciaria

- Nell'evoluzione operativa, si è consolidata una particolare forma di amministrazione fiduciaria che permette alla fiduciaria di amministrare titoli e beni, anche senza esserne intestataria (al contrario di quanto avviene nel mandato fiduciario tipico):
 - si tratta del mandato senza intestazione, nel quale la fiduciaria assolve gli adempimenti fiscali tradizionalmente in capo al cliente (almeno in parte), anche se il bene (es. azioni, titoli, ecc.) rimane intestato o nel possesso materiale al fiduciante

Alcune delle finalità nel ricorso alla società fiduciaria

- Ottimizzazione finanziaria e fiscale nel caso di conti/depositi/prodotti aperti presso più intermediari finanziari consolidando fiscalmente le diverse posizioni di un unico soggetto ancorché depositate presso intermediari diversi
- Nel caso di posizione aperta all'estero per il tramite della fiduciaria italiana, la posizione è considerata in tutto e per tutto “italiana” e sarà la fiduciaria ad assolvere gli eventuali obblighi dichiarativi e valutari e sul piano fiscale, la fiscalità è di norma assolta dalla fiduciaria in regime amministrato, esentando il cliente dal procedere per ogni operazione del gestore a calcolare e autoliquidare l'imposta, complessità il più delle volte quasi insormontabili

Intestazione fiduciaria di partecipazioni


- In generale, in caso di intestazione fiduciaria di una partecipazione:
 - spossamento ed attribuzione formale della titolarità della partecipazione con cambio di intestazione dal fiduciante alla Fiduciaria;
 - tassazione del dividendo distribuito dalla società partecipata in base alle regole applicabili al fiduciante;
 - tassazione del capital gain realizzato con la cessione a terzi della partecipazione in base alle regole applicabili al fiduciante;
 - retrocessione della titolarità formale e ri-trasferimento della partecipazione in capo al fiduciante alla conclusione del rapporto fiduciario

Intestazione fiduciaria di partecipazioni


- La Fiduciaria è soggetto fiscalmente trasparente con la conseguenza che i redditi originati dai predetti beni e diritti devono essere direttamente imputati ai fiducianti e tassati in base alle regole di imposizione applicabili in capo al fiduciante
- Il trasferimento dal fiduciante alla Fiduciaria e il ri-trasferimento al fiduciante non costituiscono cessioni se operati ai fini dell'intestazione fiduciaria
- Il trasferimento dalla Fiduciaria a soggetti terzi costituisce cessione o conferimento operato direttamente dal fiduciante, effettivo proprietario

Mandato fiduciario classico

Con intestazione



Mandato fiduciario di mera amministrazione Senza intestazione



Mandato fiduciario di mera amministrazione Senza intestazione

- Ad esempio, affidamento di attività finanziarie:
 1. il cliente conferisce alla fiduciaria mandato a compiere atti di amministrazione su dossier titoli e contratti di conto corrente e simili
 2. il cliente sottoscrive contratto con banca estera presso la quale intende aprire (a proprio nome) il conto/deposito e il conto corrente
 3. operazioni di investimento/disinvestimento relative alle attività all'estero sono trasmesse direttamente dal cliente senza intervento della fiduciaria
 4. la fiduciaria si impegna, tra l'altro, ad applicare/versare le ritenute alla fonte/imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria

Mandato fiduciario di mera amministrazione Senza intestazione

6. il cliente si obbliga a non compiere atti di amministrazione o disposizione senza preventiva comunicazione alla fiduciaria e a fornire alla fiduciaria la provvista per il versamento delle ritenute alla fonte/imposte sostitutive dovute
7. prevista contrattualmente apertura di speciali conti correnti e contratti di deposito titoli intestati alla fiduciaria per conto del cliente dove – per previsione contrattuale fra cliente, intermediari depositari e fiduciaria – devono transitare tutte le disposizioni in entrata/uscita dai rapporti oggetto di amministrazione direttamente intestati al cliente
8. il cliente può solo impartire ordini di negoziazione sui rapporti a lui intestati ma non ha libera disponibilità del denaro o degli strumenti finanziari dovendo transitare per gli speciali conti di appoggio intestati alla fiduciaria

Attività estere e monitoraggio fiscale

- Il possesso di attività patrimoniali o finanziarie all'estero comporta per il contribuente residente fiscale in Italia l'obbligo di rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale
- L'obbligo viene adempiuto attraverso la compilazione del quadro RW del modello dichiarativo Redditi Persone Fisiche
- Attraverso la compilazione di questo quadro il contribuente, se ne ricorrono i requisiti, ed è tenuto al versamento delle relative imposte patrimoniali: IVIE e IVAFE

Casi di esonero dal Quadro RW

- Casi di esonero da quadro RW di natura oggettiva derivanti dalle modalità di detenzione dei beni all'estero
- Principio di esonero per attività finanziarie in rapporti di custodia, deposito, amministrazione e gestione e in cui l'intermediario finanziario interviene nella creazione, estinzione del rapporto e nella erogazione dei proventi a condizione che:
 - flussi finanziari e redditi derivanti dai beni siano assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito (ex artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 461 del 1997) o attraverso le imposte sostitutive e le ritenute a titolo d'imposta o d'acconto (ex DPR n. 600 del 1973 o in altre disposizioni)
- L'esonero spetta anche nell'ipotesi in cui i beni siano affidati a una fiduciaria residente quando nel contratto è prevista l'applicazione delle imposte da parte della stessa fiduciaria

Casi di esonero dal Quadro RW

- Esclusi da obblighi di monitoraggio in dichiarazione: (a) titoli e strumenti finanziari in rapporti di custodia, gestione, deposito o amministrazione presso intermediari finanziari italiani; (b) partecipazioni non rappresentate da titoli e le attività finanziarie in genere (ad esempio, contratti assicurativi e contratti di finanziamento) in rapporti di amministrazione intrattenuti con le società fiduciarie residenti
- In linea di principio, escluse da obblighi di monitoraggio le attività finanziarie quali polizze e finanziamenti concluse per il tramite di un intermediario finanziario residente (anche fiduciaria) se il contribuente, o l'emittente, ha conferito all'intermediario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, disinvestimento e pagamento dei relativi proventi


Casi di esonero dal Quadro RW

- L'esclusione si motiva in quanto:
 - i flussi connessi alle operazioni di investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi sono canalizzati attraverso gli intermediari finanziari italiani e sono assoggettati agli obblighi di rilevazione e segnalazione all'Anagrafe tributaria nell'ambito dei rapporti di risparmio amministrato o gestito
 - i flussi reddituali avvengono nell'ambito di contratti e rapporti in relazione ai quali l'intermediario applica imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria

Conti Correnti Esteri

- In caso di conti correnti esteri, vi è la possibilità per il contribuente di essere esonerato dagli obblighi di dichiarazione delle consistenze e dei flussi:
 - disposizione del contribuente alla banca estera di bonificare gli interessi maturati sul conto estero immediatamente e comunque entro il mese della maturazione su un conto corrente italiano intestato al contribuente
 - intermediario bancario italiano che riceve le somme deve applicare la ritenuta d'ingresso ex art. 26(3) del DPR n. 600/73
 - ordine di bonifico dei proventi deve indicare l'ammontare lordo del provento e eventuale ritenuta applicata all'estero

Erogazione di finanziamento garantito da attività estere



Erogazione di finanziamento garantito da attività estere

1. Fiduciaria con fiduciante persona fisica residente in Italia non esercente impresa commerciale
2. La fiduciaria stipula, a proprio nome ma per conto del fiduciante, un contratto di finanziamento con istituto di credito estero presso il quale sono depositate attività finanziarie a nome della società istante in forza di apposito mandato di amministrazione fiduciaria
3. La fiduciaria ottiene, per conto del fiduciante, una linea di credito revocabile, garantita da pegno costituito sulle attività finanziarie depositate presso l'istituto estero a nome della fiduciaria per conto del fiduciante
4. Le attività finanziarie in pegno sono oggetto di mandato di amministrazione fiduciaria in regime del risparmio amministrato ex art. 6 del D.Lgs. n. 461/97
5. La linea di credito produce interessi debitori corrisposti dalla fiduciaria per conto del fiduciante

Erogazione di finanziamento garantito da attività estere

- La Fiduciaria è controparte negoziale nell'ambito del contratto di finanziamento erogato dall'istituto di credito estero sebbene agisca per conto del fiduciante ed è tenuta all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nei confronti del percettore non residente
- La Fiduciaria deve rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento eccedenti Euro 15.000, inclusi i trasferimenti connessi ai relativi interessi ("monitoraggio fiscale" ex DL n. 167 del 1990)
- Il fiduciante, posto che il finanziamento ricevuto è incluso nell'ambito di un rapporto di amministrazione fiduciaria e tenuto conto che la società fiduciaria assume la qualifica di sostituto di imposta per i conseguenti flussi reddituali, non deve indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi i trasferimenti da e verso l'estero relativi all'operazione prospettata

Vi ringrazio per l'attenzione

Francesco Mantegazza

Partner

FIVELEX Studio Legale e Tributario

M: +39 335 826 98 98

T: +39 02 30 41 331

E-mail: f.mantegazza@5lex.it